

Elenco "clienti fornitori", istruzioni dall'Agenzia

La circ. 24 di ieri chiarisce che anche le operazioni intracomunitarie sono esonerate, mentre per le note di variazione conta il momento della rettifica

/ Marco PEIROLO

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 di ieri, 30 maggio 2011, chiarisce le **modalità applicative** dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall'art. 21 del DL n. 78/2010. La comunicazione, avente cadenza annuale, deve essere inviata **entro il 30 aprile** di ciascun anno, anche se – per il 2010 – il termine è differito al **31 ottobre 2011** ed ha per oggetto le sole operazioni, soggette all'**obbligo di fatturazione**, di importo almeno pari a **25.000 euro**, al netto dell'imposta. Sul punto, la circolare precisa che, ai fini della rettifica o dell'integrazione della comunicazione, è possibile inviare **file integralmente sostitutivi** dei precedenti **non oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine, scaduto il quale si applica – se del caso – l'istituto del **ravvedimento operoso**. La sanzione irrogata per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione varia **da 258 a 2.065 euro**, così come previsto dal citato art. 21 del DL n. 78/2010.

Il nuovo adempimento riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi IVA che **agiscono in quanto tali** come cedenti/prestatori o cessionari/committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in **contabilità semplificata**; gli **enti non commerciali**, se agiscono nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola; i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i **curatori fallimentari** e **commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la **dispensa dagli adempimenti** per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le **nuove iniziative** imprenditoriali e di lavoro autonomo; i **contribuenti minimi**, invece, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 24/2011 chiarisce che vanno comunicate anche: le operazioni, di importo almeno pari a **3.600 euro**, nella cui **fattura** l'imposta non deve essere esposta, cioè indicata **separatamente** dal corrispettivo (es. agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633/72); le operazioni in **reverse charge** e quelle soggette al **regime del margine**, fermo restando che, per queste ultime, si comunica il solo "**margine**", che rappresenta la base di commisurazione dell'imposta; le **cessioni gratuite** di beni oggetto dell'attività d'impresa, nonché le ipotesi di **autoconsumo** e di destinazione di beni a **finalità extraimprenditoriali o extraprofessionali**, in riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo

di costo dei beni o di beni simili, che costituisce la base imponibile *ex art. 13, comma 2, lett. c)*, del DPR n. 633/72. È stato, inoltre, chiarito che, in via generale, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 e 3.600 euro, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, fatta eccezione per le operazioni assoggettate ad imposta in base al "**valore normale**". Nel calcolo delle soglie non vanno considerate le **anticipazioni in nome e per conto** del cliente, in quanto **escluse da IVA** ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3), del DPR n. 633/72.

Rispetto alle operazioni che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha **escluso** dall'obbligo comunicativo, la circolare in esame – in via interpretativa – estende l'esonero alle **operazioni intracomunitarie** da dichiarare ai fini **INTRASTAT** ed ai **passaggi interni** di beni tra rami d'azienda, ove documentati da fattura. È stata, inoltre, confermata la previsione contenuta nell'art. 7 del DL n. 70/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo"), che esclude dall'adempimento le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che **non** rivestono la qualifica di **soggetti passivi IVA**, se il pagamento del corrispettivo avviene mediante **carte di credito, di debito o prepagate** emesse dagli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73 (es. banche e poste); sul punto, viene chiarito che l'esonero non si applica qualora il pagamento sia eseguito con carte emesse da operatori finanziari **non residenti** privi di **stabile organizzazione** in Italia.

Infine, riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, occorre tenere conto anche delle **note di variazione** (in aumento o in diminuzione) di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Il comportamento da seguire dipende dal **momento** della variazione, anteriore o meno al termine previsto per la comunicazione: nel primo caso (variazione **anteriore** alla comunicazione), si deve considerare l'**importo rettificato** dell'operazione, risultante cioè dalla variazione in diminuzione o in aumento; nel secondo caso (variazione **successiva** alla comunicazione), la circolare sembrerebbe considerare la sola ipotesi in cui la soglia risulti superata **dopo** la comunicazione, nel qual caso l'operazione va rilevata, **nella sua interezza**, nell'anno di emissione della nota di variazione. Al di fuori di questa ipotesi, andrebbe ulteriormente chiarito se l'importo della rettifica sia oggetto di **autonoma comunicazione**, anche ove riguardi un'operazione **già comunicata** perché sopra soglia.